

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1965

(54^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 3 luglio 1957, n. 554, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) » (271) (Seguito della discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 747, 748, 749, 750, 751 752, 753, 754
CROLLALANZA	748, 750, 753, 754
DERIU, <i>relatore</i>	747, 748, 749, 751, 752
GAIANI	748, 750, 752, 753, 754
GUANTI	751, 752
LOMBARDI	750, 752, 753, 754
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	747, 750
RESTAGNO	751
SPASARI	753, 754
ZANNIER	752, 753, 754

« Proroga di termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature del-

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) ».

la navigazione interna » (1438-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 767, 768
LOMBARDI	767
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	768

« Soppressione della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche ed istituzione di due distinte Direzioni generali, una per l'urbanistica e l'altra per le opere igieniche, nel Ministero dei lavori pubblici » (1441) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	756, 761
CROLLALANZA	757
DERIU, <i>relatore</i>	756
FOCACCIA	758
GAIANI	758
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	760
ZANNIER	759

« Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'ANAS dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria » (1443) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	762, 767
CROLLALANZA	765, 766, 767

DERIU	Pag. 764, 765
FERRARI Francesco	767
GAIANI	764
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	766, 767
ZANNIER, <i>relatore</i>	763, 766, 767

« Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (1455) (*D'iniziativa dei senatori Florena ed altri*) (**Discussione ed approvazione**):

PRESIDENTE	746, 747
FLORENA	746
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	746

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Spezzano, Vergani e Zannier.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Mancini ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, per i trasporti e l'aviazione civile Mannironi e per la marina mercantile Riccio.

L O M B A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione ed approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Florena ed altri: « Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (1455)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Florena, Massobrio, Martinez e Adamoli: « Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e

dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero informare la Commissione che, per la ristrettezza del tempo a disposizione, non è stato possibile nominare un relatore; pregherei pertanto il senatore Florena, primo firmatario del disegno di legge, di illustrarci il provvedimento.

F L O R E N A . Onorevoli senatori, nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 960: « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte » attualmente all'esame della nostra Commissione in sede redigente, si rende necessario prorogare i termini relativi all'esercizio, da parte dell'Ente portuale Savona-Piemonte, dei servizi di illuminazione e di pulizia del porto (scadenza 30 luglio 1965 a norma dell'articolo 2, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 943) nonché alla facoltà attribuita all'Ente stesso fino al 31 dicembre 1965 (articolo 37, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82) di applicare una tassa, istituita con la citata legge n. 943 del 1950, in misura non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado-Ligure.

Si ritiene adeguata la proroga di un anno dei termini predetti, in quanto tale periodo dovrebbe essere sufficiente all'approvazione del disegno di legge al quale ho accennato e che attribuisce in via permanente all'istituendo Ente autonomo del porto di Savona, sia i compiti di pulizia e illuminazione, sia il beneficio della tassa.

Per le ragioni esposte, onorevoli senatori, vi invito ad esprimervi in senso favorevole alla approvazione del provvedimento in esame.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Non mi resta che associarmi alle conclusioni del senatore Florena, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, è prorogato di un anno.

(*E approvato*).

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) » (271)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) ».

Gli onorevoli senatori ricordano certamente le complesse vicende attraverso le quali il disegno di legge è passato in sede ministeriale e parlamentare; non erano infatti reperibili i fondi necessari all'attuazione del provvedimento stesso, che, del resto, nella sua seconda formulazione, era stato predisposto senza previa consultazione con il Ministero del tesoro.

Da questa *impasse* è potuto uscire il ministro Mancini con un nuovo testo del provvedimento, concordato tra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro, sul quale la 5^a Commissione del Senato ha dichiarato di non aver nulla da osservare.

Faccio inoltre presente che il nuovo testo risulta composto di otto articoli, sui quali fornirà ora spiegazioni il relatore, senatore Deriu.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Desidero far notare alla Commissione che dal nuovo testo sono stati esclusi i provvedimenti a favore dell'abitato di Balestrino, per il quale si è già provveduto in esecuzione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Pertanto, anche il titolo del provvedimento dovrà essere modificato.

D E R I U , *relatore.* Accolgo l'invito rivoltomi dal Presidente e passo senz'altro a leggere e ad illustrare alla Commissione gli otto articoli del nuovo testo in esame.

Articolo 1: « Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1, lettera i), della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: " La spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di 3 stanze ed accessori " ».

Su questo articolo non mi pare sia il caso di fare commenti.

Articolo 2: « Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devo-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 54^a SEDUTA (3 dicembre 1965)

no pervenire all'Ufficio del Genio civile di Nuoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.

Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori ».

CROLLALANZA. Mi pare che questo termine sia troppo breve.

GAIANI. Per l'esperienza dell'applicazione della legge 13 luglio 1957, n. 554, approvata dopo l'alluvione del 1957 nel Polesine, so che il termine di 60 giorni è troppo ristretto perchè gli interessati comincino i lavori.

DERIU, relatore. La brevità del termine di cui trattasi si spiega e giustifica con il fatto che noi, conoscendo l'ambiente in cui questo provvedimento deve operare, sappiamo che nessuno o quasi degli interessati è in grado di provvedere direttamente a questi lavori; pertanto, vi sarà una doverosa sostituzione da parte dello Stato che, nella quasi totalità dei casi, interverrà per aiutare le popolazioni colpite.

Tuttavia, noi dobbiamo ugualmente lasciare la possibilità ad ognuno di tentare in proprio: trascorsi i 60 giorni previsti, interverrà il Genio civile per avviare le opere.

Inviterei pertanto la Commissione a voler lasciare invariato il testo dell'articolo 2 in quanto, modificandolo, non faremmo altro che ritardare queste ricostruzioni.

Passo ora alla lettura dell'articolo 3:

« I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di

costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna ».

Il primo comma di tale articolo precisa quanto consegue dall'ultimo comma dell'articolo 2, a proposito dell'esecuzione dei lavori a carico dello Stato.

Sul secondo comma, invece, devo dire di non essere d'accordo con il Governo per tutta una serie di ragioni.

Innanzitutto, ritengo che il numero delle annualità (dieci), entro le quali i proprietari dovranno versare allo Stato la somma prevista, sia troppo basso, e sono dolente che il Ministero dei lavori pubblici abbia dovuto cedere ad una pressante richiesta del Tesoro, riducendo il numero delle annualità da venti, come aveva proposto in un primo tempo, a dieci; mi domando, infatti, come le popolazioni colpite, le cui condizioni economiche sono inimmaginabili, possano restituire allo Stato, in dieci anni, la somma ricevuta per la costruzione della casa!

Vi è inoltre da rilevare che, a mio avviso, si possono fare molte riserve circa l'ammontare dell'interesse legale; questo, onorevole Ministro, significa probabilmente far pagare a questa povera gente un interesse dell'8 per cento più le spese, il che mi pare non agevoli certamente le popolazioni interessate!

E poi, di quale interesse legale si tratta? Forse di quello fondiario?

PRESIDENTE. Vorrei farle notare, senatore Deriu, che una cosa è dire che un mutuo fondiario viene a costare, in definitiva, il 9,75 per cento ed altro è applicare, come in questo caso, l'interesse legale che è del 5 per cento, sul quale non incide lo scarto cartelle.

D E R I U , *relatore*. Ma in questo caso si tratta di mutuo fondiario; è inutile nascondere la realtà!

P R E S I D E N T E . Mi permetto di osservare, e questo ai fini dell'ulteriore svolgimento della discussione, che qualunque mutamento di carattere finanziario proposto al provvedimento in esame — e quella sollevata dal senatore Deriu è una questione squisitamente finanziaria — dovremmo nuovamente interpellare la Commissione finanze e tesoro.

D E R I U , *relatore*. Prendo atto di quanto detto dal Presidente, ma vorrei che il ministro Mancini tenesse in debito conto le riserve da me avanzate.

Passo all'articolo 4:

« Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del Codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ».

Articolo 5: « Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi della presente legge, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini ».

Articolo 6: « Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge ».

Articolo 7: « Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi ».

In proposito, desidero affermare che la ripartizione degli stanziamenti in quattro esercizi è, a mio avviso, eccessivamente dilazionata.

In tal modo, infatti, si impedisce al Ministero dei lavori pubblici di realizzare immediatamente il trasferimento dei due paesi che, giorno per giorno, stanno sempre più scendendo a valle; in ogni momento si può dunque verificare una catastrofe ed allora non sarà stata certo la mancanza delle somme necessarie che potrà annullare la nostra responsabilità nei confronti delle eventuali vittime!

Sarebbe pertanto opportuno che il Ministero potesse procedere ai lavori con un impegno formale di spesa, in attesa di avere in bilancio le disponibilità necessarie. Se così non fosse, veramente in un'opera di tanta importanza e di tanta urgenza non riterrei utile ed opportuna una dilazione nel tempo così lunga.

L'articolo 8 infine stabilisce che all'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 200 milioni nell'anno 1965 ed in lire 500 milioni nell'anno 1966, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti rispetti-

vamente nel capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965 e nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno 1966.

Questo è il nuovo e — mi auguro — definitivo testo del disegno di legge, concordato tra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro. Devo senz'altro dare atto al Ministro dei lavori pubblici della grossa battaglia che ha dovuto sostenere con il Tesoro; anche il numero limitato delle annualità entro le quali i proprietari dovranno versare allo Stato la somma prevista, infatti, e l'interesse legale non sono altro che imposizioni del Tesoro, il quale addirittura voleva che in questo disegno di legge non si concedesse la gratuità dell'area su cui dovrebbe sorgere la costruzione.

Nel dichiararmi favorevole all'approvazione del testo proposto, torno, tuttavia, ad insistere sulla necessità di elevare a 20 il numero delle annualità per la restituzione, di sopprimere la voce relativa all'interesse legale (lo Stato non si troverà a disagio certo per questo!), nonché di costruire le abitazioni e completare, quindi, il trasferimento degli abitati non nel 1969, come sembrerebbe da questa ripartizione degli stanziamenti in quattro esercizi, ma immediatamente, come la situazione reale impone. A questo proposito attenderei qualche schiarimento dall'onorevole Ministro.

M A N C I N I, *Ministro dei lavori pubblici*. La Commissione è già informata di di tutte le vicende che hanno accompagnato il presente disegno di legge, le quali stanno a dimostrare la buona volontà del Ministero di venire incontro alle richieste delle popolazioni di Gairo ed Osini, rappresentate con tanta passione dal senatore Deriu. Nel raccomandare alla Commissione, pertanto, una sollecita approvazione del provvedimento, posso assicurare all'onorevole relatore che, anche con la prevista ripartizione degli stanziamenti, il Ministero può provvedere immediatamente con interventi di oltre un miliardo, con l'impegno di cercare di superare le eventuali difficoltà formali che si dovessero frapponere agli interventi succes-

sivi, evitando i ritardi paventati dal senatore Deriu.

Per quanto si riferisce poi al numero delle annualità, devo dire che anch'io — se non si dovessero incontrare difficoltà per il fatto che il Ministero delle finanze e quello del tesoro si sono già espressi su questo testo — sarei d'accordo sull'opportunità di elevarle da 10 a 20, in considerazione soprattutto della situazione di indigenza estremamente grave di queste popolazioni, le quali, come è noto, sono dedite soprattutto alla pastorizia. Ritengo invece inopportuna la abolizione dell'interesse legale, che non supera il 5 per cento, sulla somma da restituire: tutta l'operazione viene svolta dallo Stato e non vi sono ulteriori operazioni bancarie, che possano portare al pagamento di un interesse superiore.

P R E S I D E N T E. Vorrei chiedere al senatore Gaiani se, dopo gli schiarimenti dati dal senatore Deriu, insiste ancora sull'opportunità di prolungare i termini previsti nell'articolo 2.

G A I A N I. Se le cose stanno effettivamente come ha spiegato l'onorevole relatore, non abbiamo nessuna ragione di proporre emendamenti.

L O M B A R D I. In casi particolari, nel passato, abbiamo approvato delle leggi in cui, a proposito dello scaglionamento degli stanziamenti, si adottava il criterio di consentire ai Ministri competenti, che avevano gli stanziamenti stessi sul proprio bilancio, di impegnare anche lo stanziamento dell'esercizio futuro.

P R E S I D E N T E. Se la Commissione riterrà di elevare il numero delle annualità da 10 a 20, trattandosi di un emendamento di carattere strettamente finanziario, sarà necessario comunicare l'emendamento stesso alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere in proposito.

C R O L L A L A N Z A. Vorrei chiedere al senatore Deriu, che certamente è colui

che più di tutti noi sente l'urgenza del presente provvedimento, se non pensi che il chiedere delle modifiche al testo attuale, già concordato tra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro, possa ritardarne notevolmente l'approvazione e, quindi, l'applicazione.

Se fosse sufficiente, per elevare il numero delle annualità da 10 a 20, richiedere il parere della 5ª Commissione, anch'io sarei d'accordo sull'opportunità di apportare un emendamento del genere: ma io credo, purtroppo, che sarà necessario raggiungere nuovamente un accordo con il Tesoro e non so se vi riusciremo in breve tempo!

Devo dire — se il senatore Deriu mi consente l'espressione — che qui e in giuoco anche la sua responsabilità di sando nell'accelerare o ritardare l'approvazione del provvedimento!

D E R I U , relatore. Abbiamo forse una diversa concezione del Parlamento! Secondo il mio parere, il Parlamento è sovrano: il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero del tesoro possono anche concordare un testo ma il Parlamento può non accettarlo o accettarlo solo in parte. Quindi, mentre sono d'accordo con l'onorevole Presidente, con qualche riserva (ritengo infatti che un simile emendamento non comporti un maggiore onere per lo Stato) per quanto si riferisce alla richiesta di un ulteriore parere alla 5ª Commissione, non posso invece assolutamente essere d'accordo per quanto riguarda la necessità di ulteriori trattative tra i due Ministeri, perchè il Parlamento non è in posizione subordinata rispetto ai medesimi. Il Parlamento può legittimamente apportare qualsiasi modifica al testo governativo prescindendo da quello che può essere il parere del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro! È necessario soltanto rispettare la Costituzione.

G U A N T I . Vorrei invitare il senatore Deriu, e tutti coloro che sono del suo stesso parere, a riflettere circa l'effettiva utilità di elevare il numero delle annualità da 10 a 20. A mio avviso, infatti, tale diluizione sarebbe utile solo nel caso che non si doves-

sero pagare interessi sulla somma da restituire, che peraltro non è eccessiva, tenuto conto della parte a carico dello Stato: nel caso previsto dal disegno di legge non mi sembra invece vantaggiosa, dovendosi appunto pagare il tasso legale d'interesse.

D E R I U , relatore. Se il Presidente ritiene che anche sull'aumento del numero delle annualità sia necessario un ulteriore parere della 5ª Commissione, poichè non intendo ritardare ancora l'approvazione del provvedimento, non insisto nelle mie richieste e dichiaro di essere favorevole al disegno di legge nel testo concordato, salvo considerare a parte la proposta del senatore Lombardi.

P R E S I D E N T E . Non vorrei creare un precedente pericoloso. L'ultimo comma dell'articolo 72 del Regolamento recita espressamente: « Gli emendamenti che importino aumento di spese o diminuzione di entrate debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere ».

Pertanto, poichè l'aumento delle annualità rappresenta in qualche modo un ritardo nelle entrate, comporta cioè una variazione sostanziale, ritengo che sia necessario richiedere il parere alla 5ª Commissione.

D E R I U , relatore. Mi permetto di non essere d'accordo su questa interpretazione del Regolamento. A mio parere, infatti, non si tratta nè di una diminuzione di entrate, nè di un aumento di spese, ma soltanto di una dilazione ulteriore per la restituzione della somma con il pagamento degli interessi legali, che non arrecherebbe evidentemente maggiori oneri allo Stato.

R E S T A G N O . Dati i precedenti del disegno di legge in discussione e l'urgenza che esso riveste per i provvedimenti particolari in esso contemplati al fine di evitare pericoli per quelle popolazioni, che potrebbero anche coinvolgere la nostra responsabilità, mi dichiaro favorevole all'approvazione del testo così come è stato concordato tra i due Ministeri.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 54^a SEDUTA (3 dicembre 1965)

P R E S I D E N T E . Desidero richiamare l'attenzione del senatore Deriu sul fatto che già vi è stata una discussione piuttosto contrastata tra i due Ministeri per raggiungere un accordo sul testo ora sottoposto al nostro esame.

D E R I U , relatore. Devo protestare per il fatto che ci si debba ritenere vincolati a quanto è stato deciso dai Ministeri. Il Parlamento è sovrano e non è subordinato al loro parere: noi non siamo qui per approvare ciò che decidono gli altri ma siamo qui in posizione di legislatori per esaminare criticamente l'operato degli altri.

G U A N T I . Su questo punto siamo senz'altro d'accordo!

Z A N N I E R . Se in linea di principio posso concordare sull'impostazione data dall'onorevole relatore circa la sovranità della Commissione, ritengo però che la dichiarazione del Presidente sulla necessità di richiedere un parere ulteriore alla Commissione finanze e tesoro sia conforme alla prassi e nel pieno rispetto del Regolamento, trattandosi di un disegno di legge assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante.

A me sembra, però, che non convenga eccessivamente aumentare il numero delle annualità, considerando che si tratta della restituzione di una somma alquanto limitata: al massimo, quindi le annualità potranno ammontare a 40-50.000 lire, comprensive della quota di ammortamento capitale e della quota interessi.

Poichè sono previsti tipi di costruzione con determinate caratteristiche, mi sembra che il provvedimento così com'è attualmente formulato non potrà dare luogo ad oneri eccessivi a carico degli assegnatari. Sarebbe quindi opportuno, a mio giudizio, approvare il provvedimento senza apportarvi alcuna modifica.

G A I A N I . Nel dichiarare il nostro consenso all'approvazione del disegno di legge nella sua formulazione attuale, per motivi che mi sembrano evidenti, e cioè sia in considerazione dell'urgenza di giungere ad una conclusione, sia in considerazione degli one-

ri limitati cui saranno sottoposti coloro che costruiranno, debbo far presente che sono pienamente d'accordo sulla sovranità della nostra Commissione e sulla sua libertà di deliberare anche in difformità dalle decisioni che hanno luogo in altra sede.

Ritengo d'altro canto corretta la posizione dell'onorevole Presidente circa l'applicazione del nostro Regolamento, che del resto noi stessi abbiamo elaborato. Il parere della Commissione finanze e tesoro costituisce un controllo parlamentare e rientra nell'attività specifica di quella Commissione, in base appunto al Regolamento che noi dobbiamo rispettare.

P R E S I D E N T E . Allora, chiusa la parentesi procedurale, potremmo passare all'esame degli articoli.

D E R I U , relatore. Desidero ribadire il mio pensiero circa l'opportunità di inserire, in sede di discussione dell'articolo 7, una norma in base alla quale, sostanzialmente, si conceda la facoltà al Ministero, in caso di necessità e di urgenza, di procedere alle costruzioni anche impegnando le somme dei bilanci futuri.

P R E S I D E N T E . Sotto quale forma dovrebbe avvenire questo impegno? Bisogna infatti trovare un appaltatore che voglia costruire a pagamento differito.

D E R I U , relatore. La legge 11 giugno 1962, n. 588, con la quale è stato varato il Piano di rinascita per la Sardegna, prevede non solo la possibilità di utilizzare le somme previste in un determinato esercizio, ma anche la possibilità di programmare due annualità successive. Non mi sembra quindi il caso di scandalizzarsi...

P R E S I D E N T E . Debbo far presente che il problema è di carattere strettamente finanziario, per cui, anche in questo caso, dovremmo richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

L O M B A R D I . In altre occasioni, alla Camera, abbiamo usato una formula che ci evitava di dover richiedere il parere

della Commissione finanziaria. Si trattava di un comma grazie al quale, trattandosi di opere per le quali erano impegnati numerosi esercizi e che richiedevano per la loro esecuzione una certa continuità — come, ad esempio, le opere idrauliche —, veniva seguito un criterio particolare; ciò anche per il fatto che tra la fase d'impegno e quella di liquidazione dei pagamenti, corre un periodo di tempo notevole. Il comma consentiva cioè al Ministro dei lavori pubblici di impegnare, nell'anno in corso, una somma stanziata per l'anno successivo ai sensi dello stesso provvedimento; con l'effetto di poter mantenere una continuità di tempi, in senso amministrativo più che tecnico. In tal modo il pagamento non poteva comunque avvenire se non nell'esercizio risultante dal testo della legge.

Quindi, poichè a tale soluzione siamo ricorsi più di una volta ed in considerazione di quanto ha sostenuto l'onorevole relatore, potremmo adottare, anche in questo caso, lo stesso sistema. Gli stanziamenti sono attualmente scaglionati in troppi anni, mentre sarebbe necessario concentrare gli interventi. Il comma dovrebbe essere, *grosso modo*, così formulato: « Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a impegnare anche lo stanziamento successivo a quello in corso ».

ZANNIER. Io concordo con quanto ha osservato danzi l'onorevole Presidente. I pagamenti si possono effettuare solo con gli stanziamenti previsti per l'esercizio in corso. Per tutto il resto si tratta di norme di carattere procedurale riguardanti i pagamenti differiti per opere appaltate in precedenza; si tratta più che altro di disposizioni dei capitolati d'appalto, e noi ne abbiamo fatti molti nei quali era prescritto un pagamento differito.

Non vedo quindi la necessità di emendare il provvedimento nel senso indicato dal collega Lombardi.

LOMBARDI. Quanto lei dice è esatto per quanto riguarda gli appalti; ma per quanto riguarda le facoltà del Ministro, egli può impegnare somme solo nella mi-

sura massima imposta dallo stanziamento previsto per l'esercizio in corso. Si tratta di una normale regola di bilancio.

Quindi, per poter mantenere, come dicevo, una certa continuità amministrativa, il comma cui accennavo appare necessario; oltretutto, con esso si eviterebbe il formarsi di eccessivi residui passivi. (*Commenti*).

ZANNIER. Ma si tratta di una procedura che il Ministro può senz'altro seguire.

GAIANI. Ed infatti è già stata seguita quando si è trattato di accelerare i programmi della GESCAL, la quale è stata autorizzata appunto a servirsi degli appalti con pagamento differito.

SPASARI. È un sistema che è sempre stato seguito al Ministero e che rientra tra le competenze del Ministro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io credo che praticamente sia possibile ricorrere alla suddetta procedura anche senza bisogno di inserire nel provvedimento un'apposita disposizione; disposizione che, tra l'altro, provocherebbe automaticamente un aumento del costo delle opere, in quanto i ribassi praticati dagli appaltatori sarebbero minori, dovendo essi coprire gli interessi relativi alle necessarie anticipazioni.

Si tratta di elementi dei quali bisogna tener conto.

ROLLANZA. Mi sembra che si sia creata una certa confusione di idee. Altro, infatti, è pagare, altro è impegnare. Per poter impegnare, per un'opera di un determinato costo, anche gli stanziamenti degli esercizi successivi occorre una disposizione di legge; mentre il collega Zannier parla della facoltà del Ministro di disporre, nel capitolato d'appalto, che una determinata opera sia pagata non in uno ma in due esercizi: il che rappresenta tutt'altra questione, in quanto attiene alla materia dei pagamenti, ed in tale materia il Ministero ha spesso seguito tale procedura.

Quindi, se noi oggi accogliessimo la proposta del collega Lombardi, questo potrebbe essere utile ai fini dell'acceleramento dei lavori auspicato dal collega Deriu; ma è necessario che tale proposta sia concretata in un'apposita disposizione legislativa.

G A I A N I . Sono d'accordo con l'onorevole Presidente circa il pericolo di provocare un maggior costo delle opere.

C R O L L A L A N Z A . Questa è un'altra questione: io mi sono occupato del problema giuridico.

P R E S I D E N T E . Da questo punto di vista ha ragione il senatore Crollalanza. È necessaria un'esplicita autorizzazione al Ministro.

Z A N N I E R . Ma saremmo sempre nell'ambito di stanziamenti già definiti per legge!

C R O L L A L A N Z A . Esiste una legge di contabilità generale secondo la quale, per modificare degli stanziamenti fissati per legge, occorre un'altra legge.

P R E S I D E N T E . Vorrei arrivare al nocciolo della questione, per vedere se vale la pena di proseguire in questa discussione. Da parte mia ho già espresso la mia opinione.

L O M B A R D I . Se io nell'anno 1965 dovessi impegnare una somma stanziata nell'esercizio 1966 guadagnerei qualche mese nei tempi amministrativi, mentre, trattandosi solo della differenza di un anno, non credo si provocherebbero mutamenti nei costi.

C R O L L A L A N Z A . Ma bisogna anche pensare che costruzioni del genere previsto dal provvedimento si realizzano in pochi mesi. Si rimarrà sempre nell'ambito di un unico esercizio.

P R E S I D E N T E . Insisto comunque sul fatto che quando si offre ad un im-

prenditore un pagamento differito, egli invece di praticare, in ipotesi, un ribasso del 5 per cento, ne pratica uno dell'1 per cento.

Suggerirei quindi di superare questi ostacoli, che siamo noi stessi a porci, anche se nel desiderio di raggiungere i migliori risultati, e di approvare il disegno di legge nel testo sottoposto al nostro esame, che appare già un ottimo strumento legislativo, in modo da accelerarne al massimo l'applicazione.

G A I A N I . Sono d'accordo.

S P A S A R I . Accetto la proposta del Presidente.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, nel testo concordato, illustrato dal relatore. Ne do lettura:

Art. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9), e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1, lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono pervenire all'Ufficio del genio civile di Nuoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.

Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

(*È approvato*).

Art. 3.

I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

(*È approvato*).

Art. 4.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'inte-

resse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del Codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi della presente legge, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

(*È approvato*).

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 200 milioni nell'anno 1965 ed in lire 500 milioni nell'anno 1966, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nel capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965 e nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966.

(È approvato).

Ricordo che, essendosi già provveduto per l'abitato di Balestrino in forza della legge 9 agosto 1954, n. 640, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche ed istituzione di due distinte Direzioni generali, una per l'urbanistica e l'altra per le opere igieniche nel Ministero dei lavori pubblici » (1441)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche ed istituzione di due distinte Direzioni generali, una per l'urbanistica e l'altra per le opere igieniche nel Ministero dei lavori pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E R I U , *relatore*. Debbo confessare che, in un primo tempo, il disegno di legge

aveva suscitato in me delle notevoli perplessità, per il fatto che, sembrando ormai imminente la discussione del progetto di legge-delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, un provvedimento del genere appariva estemporaneo se non inutile. Sarebbe stato infatti doveroso, pensavo, attendere, per poter inserire il provvedimento stesso nel quadro generale del suddetto riordinamento.

Però, dopo aver approfondito meglio il problema, mi sono reso conto del fatto che, invece, il disegno di legge presenta una sua urgenza ed una sua validità, veramente rilevanti. Mi sono infatti reso parte diligente, prendendo contatti col Ministero della riforma della pubblica Amministrazione; ed in quella sede è stato espresso il parere che, prima ancora che il Parlamento sia chiamato a prendere in esame tutto il complesso problema della riforma, il disegno di legge è addirittura necessario, quasi come una condizione per un successivo sviluppo della questione, e per la piena soluzione del problema stesso.

In verità, se da un lato dobbiamo elogiare l'onorevole Ministro per aver finalmente rotto ogni indugio studiando una organizzazione più razionale del Ministero dei lavori pubblici, specie in vista dell'imminente presentazione al Parlamento della legge sull'urbanistica, dobbiamo forse dolerci per il ritardo con cui il provvedimento in esame è stato elaborato.

Oggi, comunque, che siamo chiamati a deliberare su di esso, credo di non dover spendere molte parole per illustrare le ragioni che ci spingono ad approvarlo. Sono note l'importanza notevole e la dimensione rilevante assunte oggi dalla Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche. Queste ultime, di qualunque tipo e di qualunque natura, rientrano, è vero, non solo teoricamente ma anche praticamente, nella sistemazione urbanistica degli abitati; però è altrettanto vero che per la loro esecuzione è necessaria una specializzazione *ad hoc*, e quindi una cura particolare, una programmazione che nel quadro generale dell'urbanistica rappresenta una finalità a parte. Scindere le due branche dell'attività

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 54^a SEDUTA (3 dicembre 1965)

della Direzione generale significa quindi non solo dare loro una sistemazione più razionale, più rispondente alle esigenze del momento, ma anche consentire la specializzazione e l'affinamento del personale; il che è *conditio sine qua non* perchè determinati problemi possano essere risolti non in astratto ma concretamente, soddisfacendo così le esigenze imperiose che attualmente premono il nostro Paese in questa materia.

Avrei per la verità preferito che il disegno di legge fosse stato più completo, più organico; che avesse cioè dato al Parlamento, con la sua struttura, la visione esatta di quella che dovrà essere la composizione delle due Direzioni generali.

La scissione dovrà avvenire per decreto del Ministro, e penso che questi non prescinderebbe dall'esperienza da lui fatta e da quella dei suoi organi tecnici, ma anzi a tale esperienza si uniformerebbe.

Ciò nonostante, nell'esprimermi in favore dell'approvazione immediata del disegno di legge, desidero rivolgere al Ministro stesso una raccomandazione.

Questa parte dalla constatazione che, a mio avviso, la scienza urbanistica, oltre che squisitamente tecnica, dovrebbe essere considerata, nella sua accezione più ampia, anche una scienza sociale; pertanto, non si dovrebbero risolvere i problemi dell'urbanistica ricorrendo esclusivamente all'ausilio di ingegneri, architetti e via dicendo, ma anche all'opera di funzionari dotati di una cultura e di una sensibilità sociologica.

Mi permetterei, dunque, di suggerire al signor Ministro che, nella nuova Direzione generale dell'urbanistica, vi sia — accanto al tecnico — anche il sociologo, che in questo momento ha la sua parola da dire per rispondere in maniera concreta alle esigenze che, sempre più vivamente, si manifestano nel Paese per questo settore.

Nella mia relazione di quest'anno sul bilancio dei Lavori pubblici ho fatto rilevare che, a mio avviso, non ha nessun senso parlare di problemi urbanistici se questi non vengono risolti in stretta adesione ed interdipendenza con il piano di programmazione del nostro Paese; e, al riguardo, vorrei avanzare la proposta di intitolare la Dire-

zione generale dell'urbanistica « Direzione generale dell'urbanistica e della programmazione ». Non so se questa mia proposta potrà essere accettata dal signor Ministro; comunque, vorrei che, se non sul piano formale, su quello sostanziale questo concetto venisse accolto, per rispondere alle esigenze di una Nazione moderna che si avvia verso una economia programmata.

Dopo quanto esposto, non mi rimane che invitare gli onorevoli senatori ad esprimersi in senso favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

CROLLALANZA. Sono senz'altro favorevole al disegno di legge in discussione e riconosco la necessità dello sdoppiamento dell'attuale Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche in due distinte Direzioni generali.

Conosco infatti la mole di lavoro che, per quanto si riferisce alle opere igieniche, grava sull'attuale Direzione generale e tengo altresì conto delle prospettive di maggiore attività del settore urbanistico.

Pertanto, nel caso specifico, non si può dire che — come purtroppo si verifica in molti Ministeri — si aumentano i posti al vertice per promuovere determinati funzionari. Però, a mio avviso, perchè queste due Direzioni generali siano in grado di funzionare in modo adeguato, è necessario che dispongano di un personale tecnico bene preparato ed in possesso di adeguate specializzazioni.

Non basta, dunque, che venga nominato un nuovo Direttore generale per l'urbanistica e che una parte degli Ispettori generali cambino direzione passando dal settore delle opere igieniche a quello dell'urbanistica, perchè, in tal modo, non si raggiungerà altro scopo che quello di impoverire la Direzione generale delle opere igieniche che, invece, è gravata di lavoro. Non basta, ripeto, risolvere la questione con il passaggio di alcuni funzionari amministrativi dalla vecchia alla nuova Direzione generale!

Ciò che è necessario è avere uomini specificamente qualificati, in grado di assolvere alle nuove esigenze in materia urbanistica e, sotto questo punto di vista, con-

fesso che il problema mi sembra molto grave.

Quali sono, infatti, i risultati dei concorsi indetti dal Ministero dei lavori pubblici per reclutare nuovi tecnici? Purtroppo, sono molto modesti e, anzi, c'è da dire che la maggior parte di tali concorsi vanno deserti; del resto, anche quei candidati che risultano vincitori, il più delle volte, ambiscono soltanto a questo titolo che sarà poi loro utile per impiegarsi presso altre Amministrazioni!

Al momento attuale, i ruoli del personale tecnico del Ministero dei lavori pubblici — mi riferisco ad ingegneri ed architetti — non solo non sono coperti, ma sono del tutto insufficienti per far fronte alle esigenze dei vari servizi.

In conclusione, nell'esprimere il mio parere favorevole al disegno di legge in esame, faccio voti affinché esso venga presto completato da un altro, che permetta di perfezionare adeguatamente l'organizzazione e le attrezzature delle due Direzioni generali.

G A I A N I . A nome del Gruppo politico cui appartengo, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Le osservazioni fatte presenti a proposito della riforma della pubblica Amministrazione hanno, per la verità, un loro fondamento ma, data la delicatezza e l'importanza della materia urbanistica, ritengo che anche la limitata riforma in discussione potrà fornire una preziosa esperienza quando il Parlamento approverà la riforma generale della pubblica Amministrazione e, quindi, anche degli uffici del Ministero dei lavori pubblici.

Concordo inoltre pienamente con quanto è stato detto dal senatore Deriu a proposito del collegamento di indirizzi e di scelte che deve esserci tra il settore urbanistico e la programmazione nazionale; ritengo tuttavia superfluo parlare di « Direzione generale dell'urbanistica e della programmazione », in quanto — esistendo un Ministero del bilancio e della programmazione — mi sembra pacifico che l'attività svolta dal Mini-

stero dei lavori pubblici si debba inquadrare nelle direttive generali della programmazione.

Ho anche seguito con molto interesse l'intervento del senatore Crollanza e vorrei far presente che, nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, ci sono specializzazioni per i vari settori; tanto è vero che, anche per l'applicazione della legge n. 167 del 1962, è stato creato un ufficio apposito che studia le varie questioni inerenti a questo provvedimento.

Anche all'interno della vecchia Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche mi pare sia già avvenuta una ripartizione di compiti e, pertanto, esiste una specializzazione particolare per ciascuno dei due settori. Si tratterà, naturalmente, di ristrutturare ciascuna delle due Direzioni generali in rapporto ai compiti che sono loro affidati, ma, come ho già detto, anche se questo si deciderà in sede di riforma della pubblica Amministrazione, ritengo che il presente provvedimento costituisca senz'altro un fatto positivo.

Con tutta tranquillità, pertanto, approviamo il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

F O C A C C I A . Associandomi a quanto detto dal senatore Deriu, vorrei anch'io sottolineare l'opportunità che la Direzione generale dell'urbanistica venga affidata e sia composta da persone aventi caratteristiche, oltre che tecniche, anche di specializzazione sociologica.

Per quanto riguarda invece la Direzione generale delle opere igieniche, ritengo che si tratti di un settore prettamente tecnico che, pertanto, dovrà essere affidato a persone validamente preparate sotto questo punto di vista.

Vorrei aggiungere che, a mio avviso, è questo il momento adatto per cercare di colmare i vuoti nei ruoli del personale tecnico del Ministero, cui ha fatto cenno il senatore Crollanza. Infatti, per l'esperienza che ho del mondo universitario, posso affermare che vi sono attualmente molti ingegneri, architetti, eccetera, che desidere-

rebbero entrare nell'Amministrazione statale.

Dovrebbero, pertanto, essere banditi concorsi che potrebbero essere espletati anche in modo rapido, attraverso colloqui o forme simili d'esame, in quanto, trattandosi di giovani appena laureati e specializzati nei diversi settori, gli esami potrebbero avere uno svolgimento particolare. Dico questo perchè, ripeto, se il Ministero vuol ricoprire i suoi ruoli tecnici, è questo il momento adatto; se si aspetterà, questi giovani troveranno infatti altre sistemazioni.

ZANNIER. Nel prendere la parola su questo disegno di legge esprimo, oltre che il pensiero del mio Gruppo, anche quello del collega Giancane — con il quale mi sono concertato sull'argomento — e, quindi, del gruppo del Partito socialista italiano, al quale egli appartiene.

Sono d'accordo con il senatore Deriu quando afferma che una moderna legislazione urbanistica non deve essere solo uno strumento di assetto territoriale ed economico, ma deve recepire anche le istanze culturali e sociali del Paese. Sono anche pienamente d'accordo in merito agli altri argomenti prospettati nella relazione al disegno di legge e devo rilevare che già oggi il Ministero dei lavori pubblici, con la costituzione dell'Ispettorato per l'applicazione della legge n. 167, ha inteso creare un organismo che ha il compito di indirizzare ed accelerare tutta l'attività di tale settore.

L'urgenza dello sdoppiamento della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche deriva dal fatto che solo per l'esame dei piani di zona adottati o in corso di approvazione da parte del Ministero vi è la necessità di un'adeguata strutturazione della Direzione dell'urbanistica. Dai dati che ho raccolto ed ho riportato nella mia relazione per la conversione in legge del recente decreto-legge recante provvedimenti a favore dell'edilizia, risulta che, allo stato attuale, vi sono 319 piani di zona adottati dalle Amministrazioni comunali, che devono essere approvati dai Provveditorati alle opere pubbliche e dal Ministero attraverso l'attuale Direzione generale dell'urbanistica e delle

opere igieniche; vi è quindi assoluta necessità, non solo per i temi che in prospettiva il Ministero dovrà affrontare nell'ambito di quelle che saranno le impostazioni conseguenti alla nuova legge urbanistica, ma proprio per l'esame degli attuali piani di zona, di creare questa Direzione autonoma per l'urbanistica. E che tale Direzione autonoma debba essere creata con una strutturazione nuova e moderna mi trova anche pienamente consenziente.

Dicevo allora nella relazione, alla quale ho fatto poc'anzi riferimento, che vi è carenza di tecnici qualificati per la redazione dei piani che, in aggiunta ad una preparazione di tecnica urbanistica, richiede profonde conoscenze di tecnica economica, sociologica e di altre discipline riguardanti il contenuto di un piano. Rilevavo inoltre che l'insufficienza di molte progettazioni deriva proprio dall'inesperienza operativa dei progettisti in un settore nuovo, ed ha come conseguenza il mancato adeguamento di queste progettazioni alla realtà.

Questi sono i motivi che ci inducono ad approvare la creazione della nuova Direzione generale dell'urbanistica, che lascia all'altra Direzione generale, che si occuperà dei problemi igienico-sanitari, la possibilità di interessarsi organicamente e prontamente di tutti i problemi che la moderna ingegneria sanitaria ha posto all'attenzione di tutti.

Già in un mio recente intervento davanti all'Assemblea, come pure in un colloquio avuto con l'onorevole Ministro, ho fatto presente che tutta la progettazione nel settore ospedaliero è disciplinata da un Regolamento che risale al 1939, il quale quindi prescinde assolutamente da quelli che sono i progressi che la tecnica sanitaria ha fatto in questi ultimi anni. In tale Regolamento non si parla ad esempio di impianti di condizionamento, di impianti di aereazione forzata, quasi che nella distribuzione funzionale dei locali questa nuova tecnica non avesse determinato criteri nuovi di progettazione. Ora, in vista dell'applicazione del piano dei 135 miliardi, io raccomando vivamente al Ministro, nel quadro di questa riorganizzazione della Di-

reazione per le opere igieniche, di esaminare prontamente tutte quelle modifiche al Regolamento che sono necessarie per consentire ai progettisti di muoversi più liberamente alla ricerca di soluzioni più valide ed economiche. Vi è da rilevare inoltre che le carenze dell'attuale Regolamento determinano anche costi economici nella misura del 20 per cento superiori a quelli che normalmente si possono avere.

Io ritengo che il provvedimento oggi al nostro esame s'inquadri perfettamente in quella che sarà la futura riforma burocratica, la quale non può non tener conto di queste esigenze che sono prioritarie per assicurare la funzionalità del Ministero dei lavori pubblici. Direi anzi che l'anticipare questa riforma costituirà un'utile esperienza per acquisire quegli elementi, che solo dall'esperienza possono derivare, necessari per dare una *strutturazione moderna ed efficiente*, che io ritengo essenziale, al Ministero dei lavori pubblici.

Se la riforma burocratica dovesse prevedere una riduzione di organici non coglierebbe l'obiettivo centrale: vi sono indubbiamente dei settori in cui si dovrà provvedere senz'altro a riduzioni di organici, ma sono specialmente i settori di testa del Ministero dei lavori pubblici che devono essere potenziati e migliorati — come bene diceva il senatore Focaccia — con personale altamente qualificato, se si vuole tonificare il Ministero stesso, che dovrà essere alla testa della futura programmazione.

È con questi criteri e con queste valutazioni che noi esprimiamo la nostra adesione al disegno di legge ed un vivo plauso al ministro Mancini per la tempestività con la quale intende predisporre l'organizzazione necessaria all'attuazione dell'auspicata legge urbanistica.

M A N C I N I, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero in primo luogo ringraziare vivamente gli onorevoli senatori che hanno manifestato la loro adesione al provvedimento in discussione ed hanno anche espresso raccomandazioni nei confronti di quello che si dovrà fare successivamente.

Nella relazione ministeriale che accompa-

gna il disegno di legge sono illustrate adeguatamente le ragioni che hanno consigliato al Ministero la presentazione del disegno di legge del quale ci stiamo occupando: io quindi non le ripeterò. Desidero piuttosto sottolineare come il provvedimento dimostri nella maniera più evidente la sensibilità e l'impegno del Governo nei confronti dei problemi urbanistici, nonché la volontà di attrezzare e potenziare adeguatamente le Direzioni generali del Ministero al quale sono preposto. Accolgo, quindi, anche sotto questo aspetto, le segnalazioni ed i suggerimenti che sono stati avanzati dagli onorevoli senatori, che sono intervenuti nella discussione: in particolare quelli sulla competenza non soltanto tecnica, ma sociologica e culturale dei funzionari preposti alla nuova Direzione generale dell'urbanistica. Purtroppo — come ho già avuto modo di rilevare in occasione della discussione sul bilancio dei lavori pubblici — difficoltà notevoli si sono incontrate per il reperimento con sistemi celeri del personale tecnico di cui abbiamo necessità: tuttavia, posso dire che per questo aspetto, appunto, del reclutamento dei tecnici le difficoltà sono state ormai superate, e penso che verrà al più presto davanti al Senato un disegno di legge concordato con le altre Amministrazioni, che consentirà al nostro Ministero di bandire concorsi accelerati per poter disporre entro breve tempo di tecnici specializzati.

Altre indicazioni sono venute, come sempre acutamente, da parte del senatore Derru per quanto riguarda l'affidamento della Direzione generale dell'urbanistica. Dovremo necessariamente affidarla ad un tecnico della materia oppure si potrà affidare ad un tecnico in un'altra materia, che non sia quindi soltanto un urbanista?

Posso dire che anche a questo proposito vi è un'esperienza che ci conforta: l'Ispettorato per l'applicazione della legge n. 167 del 1962, che in un certo senso anticipa la Direzione generale dell'urbanistica, non è stato affidato ad un tecnico, ingegnere o architetto, bensì ad un Ispettore generale che è considerato del ruolo amministrativo, ma che in questo settore ha dimostrato di avere

larghissima esperienza e competenza. Pertanto, a questi stessi criteri ci potremo attenere nel momento in cui si dovrà procedere alla nomina del Direttore generale dell'urbanistica.

Per quanto si riferisce poi alla questione relativa alla denominazione, se cioè si chiamerà semplicemente Direzione generale dell'urbanistica o Direzione generale dell'urbanistica e della programmazione, devo dire che anche in questo caso è degna di meditazione l'osservazione fatta dal relatore: per quanto riguarda la programmazione, però, io parlerei della programmazione che si riferisce al Ministero dei lavori pubblici. Nell'ambito del Ministero, peraltro, è stato già istituito, anche se non in maniera formale, un Ufficio studi e programmazione, che è collegato con la vecchia Direzione generale che tratta la materia urbanistica; nelle proposte che abbiamo avanzato al Ministero della riforma burocratica è compresa anche quella di istituzionalizzare appunto questo Ufficio, che ancora non ha una sua veste giuridica ben definita. Questo problema quindi noi l'abbiamo già considerato, ma pensiamo di poterlo risolvere adesso con la creazione — ripeto — dell'Ufficio studi e programmazione, che già svolge il suo lavoro, e successivamente nell'ambito più generale delle riforme della pubblica Amministrazione.

Pertanto, allo stato, io propenderei per il mantenimento del nome « Direzione generale dell'urbanistica », senza aggiungere altro, affidando la programmazione a questo Ufficio che — ripeto — già svolge il suo lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzazione di altro personale, che dovrà irrobustire la Direzione generale dell'urbanistica, allo stato dovremo necessariamente utilizzare il personale già esistente nell'ambito del Ministero — sono i primi passi che muoviamo in questa direzione! — sperando di poter arricchire la struttura del Ministero stesso di nuove esperienze e di nuove energie.

Nel rinnovare il mio ringraziamento a tutti gli onorevoli senatori che si sono dichiarati favorevoli al provvedimento, vorrei proporre di aggiungere, ai due articoli che lo

compongono, un terzo articolo che fissi l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Come gli onorevoli colleghi sanno, la 1ª Commissione, in sede di parere, si è espressa in senso contrario al provvedimento, sulla base di considerazioni che sono già state fatte presenti sia dal relatore che dal senatore Gaiani: tali considerazioni sembrano però ormai superate nel senso che l'urgenza del provvedimento consiglia di procedere a questa piccola riforma senza attendere la riforma generale della pubblica Amministrazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici è soppressa ed in suo luogo sono istituite la Direzione generale dell'urbanistica e la Direzione generale delle opere igieniche.

I servizi della predetta Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche saranno ripartiti, tra le due nuove direzioni, con decreto ministeriale.

Il ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui alla tabella D, quadro 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di un posto di direttore generale.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 6.200.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-

cizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ricordo agli onorevoli colleghi che dopo l'articolo 2 il ministro Mancini ha proposto di aggiungere un articolo 3 del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'ANAS dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria » (1443)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'ANAS dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, è modificato come segue:

« Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali, l'ANAS è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 34 ingegneri, non

oltre 80 geometri, non oltre 15 disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non oltre 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di cui all'articolo 4.

Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori dell'autostrada e per le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori stessi, l'ANAS è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati in chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano.

Per gli ingegneri è prescritta la laurea in ingegneria civile o trasporti con un punteggio non inferiore a 80 su 110, per i laureati in geologia ed in chimica la laurea dovrà essere stata conseguita con punteggio non inferiore ad 80 su 110, per i geometri e disegnatori il titolo di studio dovrà essere stato conseguito in unica sessione.

La retribuzione è fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato.

Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri, di un colloquio sulle materie professionali ed una prova pratica per i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle materie professionali per i geometri e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.

Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto d'impiego per colpa del personale assunto a contratto.

I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre anni ».

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Giunta per il

Mezzogiorno ha espresso un parere che conclude in senso favorevole.

Z A N N I E R , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, ha autorizzato l'ANAS ad assumere personale a contratto quinquennale per i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Tra l'altro, la disposizione legislativa che si vuole modificare ha autorizzato l'ANAS ad assumere 40 ingegneri da adibire alla direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada di cui trattasi. All'atto pratico, tale numero si è dimostrato esuberante, mentre si è palesata la necessità di avvalersi dell'opera di geologi per lo studio e la prova dei terreni interessanti il tracciato dell'autostrada, e di chimici per l'esame dei materiali da usare nell'esecuzione dei lavori.

Non vi è dubbio, infatti, che, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, vi è la necessità, nella costruzione di opere autostradali, di valersi della consulenza tecnica di geologi e di chimici o chimici-fisici. I primi, con esami e prove geologiche consistenti anche in terebrazioni, sono in grado di stabilire la natura del sottosuolo al fine di determinare la portanza, cioè la pressione specifica ammissibile sul terreno, per l'esecuzione delle fondazioni di opere d'arte in genere ed in particolare dei ponti.

Tali rilievi geognostici sono prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e richiesti a corredo delle progettazioni di opere d'arte, e sono necessari anche per stabilire il tipo di fondazione stradale idonea in relazione ai vari terreni e definire anche quali siano le opere di bonifica necessarie per assicurare le richieste portanze.

In particolare, per la progettazione dei ponti sono richieste le relazioni tecniche riguardanti gli esami geologici ed idraulici; elementi, questi, necessari per una corretta progettazione integrale.

Sulla base di relazioni geologiche e dello studio accurato dei terreni attraversati dal-

le autostrade si può stabilire anche la convenienza di sostituire la classica massicciata in pietrame con un nuovo tipo in terra stabilizzata, eseguibile con impianti meccanici semifissi su scala industriale. Questa innovazione ha portato alla riduzione dei tempi di costruzione e ad una sensibile economia dei costi di costruzione.

La presenza di chimici è necessaria per individuare se le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali da impiegarsi nelle costruzioni delle autostrade sono conformi ai capitolati speciali d'appalto — ed esempio, per il bitume: coefficiente di penetrazione, peso specifico, punto di rammollimento, duttilità minima, solubilità, percentuale massima di peso in paraffina, volatilità massima (cioè il passaggio dallo stato liquido al gassoso), conoscenza delle percentuali di bitume nelle emulsioni —, nonché per accertare le altre proprietà fisico-chimiche riguardanti i materiali, con particolare riferimento a quelli da impiegarsi per la costruzione di sottoponti in terra stabilizzata che devono rispondere alle norme AASHO, le quale definiscono le caratteristiche dei materiali dei gruppi A1 - A2 - A3, eccetera, che vengono impiegati per tali opere.

Vi è quindi l'assoluta urgenza di creare questa *équipe* di tecnici, proprio per la valutazione delle norme dei capitolati speciali d'appalto e dei lavori eseguiti dalle imprese. Bene ha fatto, dunque, il Ministero a provvedere ad anticipare, con il provvedimento in esame, quel sistema di studio in *équipe* che oggi è assolutamente necessario per l'espletamento di opere importanti come quelle che si vanno attuando nel nostro Paese; ed il relatore è pienamente d'accordo non solo per quanto riguarda il caso specifico, ma soprattutto per l'impostazione di carattere generale, che dovrebbe essere estesa anche agli altri settori.

Desidero, a questo proposito, fare una segnalazione al signor Ministro. Ho visto che, nell'applicazione della legge n. 167 del 1962, è stato fatto uno studio accurato per la programmazione dell'edilizia scolastica. Infatti, se il provvedere ai fini didattici — cioè

alla costruzione di scuole in relazione alla popolazione scolastica — spetta al Ministero della pubblica istruzione, il coordinamento programmatico di questo particolare settore spetta al Ministero dei lavori pubblici, ed è molto importante, al fine di evitare quella dispersione di iniziative che si è verificata sino ad oggi e che ha determinato notevoli inconvenienti di carattere sociale.

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare il disegno di legge all'approvazione dei colleghi.

G A I A N I . Nel dichiarare il voto favorevole della mia parte politica, desidero ringraziare il relatore per gli interessanti elementi che ci ha fornito a sostegno della necessità di costituire un'*équipe* di tecnici altamente qualificati, la cui competenza offra l'indispensabile garanzia per le opere pubbliche che si debbano eseguire; garanzia che anche gli ultimi avvenimenti catastrofici dimostrano quanto mai necessaria.

In sostanza, si tratta di autorizzare il Ministero ad assumere, su un numero di quaranta tecnici, 34 ingegneri, 4 geologi e 2 chimici. Ora è evidente come l'opera del geologo sia indispensabile: le strade attraversano zone montuose, percorse da torrenti che si ingrossano quando piove, come è accaduto di recente lungo l'Autostrada del Sole; è quindi necessario che ci siano degli esperti a dirci come evitare i danni di tali torrenti, come consolidare i terreni per opere di mole notevole che, oltre ad importare grandi lavori ed ingenti impegni di capitali, debbono soprattutto garantire la sicurezza del traffico e la sua continuità anche in caso di avvenimenti atmosferici straordinari.

Per questi motivi siamo, ripeto, favorevoli a che il disegno di legge sia approvato nel testo che ci è stato presentato.

D E R I U . Pur essendo in linea di massima d'accordo, non posso fare a meno di esprimere qualche perplessità.

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, che oggi si vuol modificare, è in vigore da tre anni. Ora è veramente strano che la sua applicazione si trovi ancora a un

punto tale per cui le relative opere debbano essere non dico realizzate ma addirittura studiate; cioè, non è stata ancora esaurita quella fase iniziale che è pregiudiziale rispetto all'elaborazione dei progetti ed all'esecuzione delle opere. Ciò denota carenze nell'Amministrazione dello Stato — in questo caso nell'ANAS — veramente deplorabili; e se anche questa sola fosse stata la causa determinante del provvedimento adottato recentemente nei confronti del Direttore generale dell'ANAS stessa da parte dell'onorevole Ministro, colgo l'occasione per esprimere all'onorevole Mancini, vivamente e pubblicamente, la mia solidarietà. È tempo che i Ministri dimostrino di essere veramente i capi delle Amministrazioni, senza lasciarsi dominare dalla burocrazia, sia pure quando questa è rappresentata da direttori generali. Se, ripeto, la determinante dell'atteggiamento dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici è stata quella suddetta, il suo provvedimento appare più che legittimo. Però, signor Ministro, io temo che eguale situazione esista a proposito di altri lavori dell'ANAS: ad esempio, per la strada n. 131, la dorsale sarda che, partendo da Cagliari, va a finire a Porto Torres con derivazioni per Nuoro ed Olbia. Il problema dovrebbe quindi essere esaminato nella sua interezza, poichè non è possibile, dopo tanto tempo, sentire ancora il bisogno di assumere personale cui affidare il compito di studiare la natura geologica del terreno su cui deve passare la strada. La pregherei pertanto di fornirci qualche schiarimento in proposito.

Ciò premesso, desidero fare qualche osservazione sul testo in esame. Anzitutto, pur non potendo sollevare alcuna opposizione in merito all'assunzione dei 12 dattilografi e dei 20 autisti, trattandosi di legge già operante, debbo avanzare le mie riserve sulla loro utilità in un lavoro di questo genere, e far presenti i miei dubbi, che ritengo non del tutto infondati.

Quanto al ricorso ai laureati in geologia ed in chimica, esso è estremamente importante, anzi pregiudiziale per l'attuazione dell'opera. Non crede però, signor Ministro, che si sarebbe potuto far ricorso agli stessi

professionisti mediante una richiesta di consulenza piuttosto che mediante un'assunzione? Dico questo prima di tutto perchè un buon elemento, veramente bravo sul piano scientifico, non va a fare il contrattista con l'ANAS; non va ad impiegarsi per cinque anni. Tra l'altro, il disegno di legge prevede addirittura un punteggio, per la laurea, di 80 su 110. Ora i professori universitari sanno che non è il punteggio della laurea ad esprimere le qualità e la preparazione dell'uomo; tuttavia anche questo ha la sua importanza. E allora, un personale di un certo rilievo, come dicevo prima, non sarà possibile reperirlo, specie per contratti quinquennali.

E vi è un'altra considerazione da fare. Chi presta la sua opera presso l'Amministrazione dello Stato per cinque anni non vuole, alla fine, andarsene. Si trovano tutti i modi, sotterfugi, agitazioni e via dicendo, per provocare un provvedimento di immissione definitiva nei ruoli; e immettere nei ruoli delle persone che sono state adibite a quel determinato compito quasi per chiamata diretta e con requisiti assai limitati sul piano scientifico e culturale — per le ragioni cui ho accennato — è cosa che non può non preoccupare.

Detto questo, attendo gli schiarimenti dell'onorevole Ministro; schiarimenti che mi auguro superino i miei dubbi e le mie preoccupazioni.

C R O L L A L A N Z A. Nel dichiararmi favorevole al provvedimento, debbo dire, in relazione a queste ultime osservazioni del collega Deriu, che non sono d'accordo sull'opportunità di ricorrere a consulenti particolarmente qualificati invece di assumere temporaneamente un personale di minor valore, per gli studi richiesti dalle opere in questione. Se è vero, infatti, che in determinate circostanze il Ministero dei lavori pubblici può e deve avvalersi delle consulenze di tecnici, di geologi di eccezionale valore, è anche vero che noi che abbiamo fatto parte della Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont abbiamo rilevato come sia necessaria l'istituzione presso il Ministero stesso di un ruolo di geologi.

Ora, il collega Deriu può aver ragione quando afferma che con il punteggio indicato dal disegno di legge non si possono ottenere dei laureati di particolare valore; desidero però fargli presente che a Bari, ad esempio, l'Università ha tra le sue facoltà una di specializzazione in geologia: ebbene, questi laureati non trovano occupazione perchè il Ministero dell'industria ha il ruolo relativo al completo e non può indire concorsi, mentre il Ministero dei lavori pubblici, che avrebbe bisogno della loro opera, non ha addirittura il ruolo che permetterebbe di offrire loro una sistemazione organica. D'altra parte, questi giovani debbono formarsi la necessaria esperienza. Nulla vieta che in casi di particolare importanza si ricorra alla consulenza di scienziati di fama; ma anche questi ragazzi che escono dall'università con la loro specializzazione in geologia, vogliamo sistemarli? E, in questo caso, quale migliore occasione della carenza di tecnici specializzati al Ministero dei lavori pubblici?

Vorrei, proprio in relazione alle proposte conclusive formulate dalla Commissione per il Vajont, pregare il ministro Mancini di esaminare attentamente questo problema, prendendo l'iniziativa dell'istituzione di un ruolo di geologi presso il Ministero dei lavori pubblici; ruolo che ritengo indispensabile per l'espletamento di gran parte delle opere che competono a tale Dicastero.

D E R I U. Sono d'accordo con quest'ultima richiesta del senatore Crollalanza, ma io mi domando: nel caso specifico, quanti geologi accetteranno il sistema di assunzione con contratto quinquennale di cui trattasi?

C R O L L A L A N Z A. Ho segnalato al Ministro ed al Sottosegretario molti giovani della facoltà di geologia dell'Università di Bari che non chiedono nulla di meglio che cominciare a lavorare!

D E R I U. Ma per questi lavori occorre una certa pratica; non si possono assumere dei giovani appena laureati!

C R O L L A L A N Z A . Nel caso dell'autostrada Salerno Reggio Calabria sono utili anche i giovani alle prime esperienze, in quanto, dopo che si è ascoltato il parere dei luminari, necessitano elementi per approfondire le ricerche fatte e le indicazioni date in campo geologico dai grandi Maestri.

È chiaro che non escono dalle Università degli scienziati! Ma con la pratica, tutti hanno la possibilità di diventarlo.

Ribadisco pertanto che il provvedimento in esame è quanto mai utile ed opportuno e, se c'è un appunto da fare al Ministero dei lavori pubblici, è quello di non averlo presentato prima al Parlamento.

Z A N N I E R , *relatore*. Vorrei aggiungere qualche breve precisazione per chiarire alcuni punti della discussione svolta tra i senatori Deriu e Crollalanza.

Prima di tutto, è da rilevare che il problema della presenza dei chimici e dei geologi non si evidenzia solo nella fase di progettazione di un lavoro ma, soprattutto, in quella di esecuzione.

Per esempio, se si deve costruire un ponte, il progettista fa fare delle perforazioni nel terreno per stabilirne le caratteristiche geologiche. Ma può verificarsi che, nel corso dei lavori, si trovino terreni di natura diversa e, pertanto, s'impone in quel momento la presenza del geologo che deve sovrintendere all'esecuzione delle opere di palificazione o di altro genere che si rendono necessarie.

Per quanto riguarda i chimici, vi è da tener presente che, quando arriva una fornitura di catrame, vi è, ogni volta, la necessità di controllarne gli elementi caratteristici, per vedere se quel bitume risponda o meno alle caratteristiche previste dallo speciale capitolato d'appalto.

Pertanto, si rende sempre necessario un controllo tecnico a carattere permanente sullo svolgimento dei lavori e questo compito lo possono senz'altro assolvere anche elementi giovani appena laureati.

Per esempio, per le prove chimiche di laboratorio sui materiali da impiegare, il giovane è forse più preparato del profes-

sionista, in quanto è fresco di studi e, per la parte geologica, è impossibile, in ipotesi, che una persona che abbia fatto studi specifici non sia in grado di conoscere i vari tipi di argilla e di agire quindi in conseguenza.

Dissentito dunque da quanto sostenuto in proposito dal senatore Deriu, perchè, se vi può essere la necessità della presenza consultiva di un geologo di grande fama per risolvere determinati problemi, è anche vero che per tutte le questioni di carattere esecutivo si rende necessaria la presenza continua di persone specializzate, che possono anche essere giovani appena usciti dall'Università.

Tra i professionisti affermati, infatti, non si troverà mai nessuno disposto a sorvegliare in permanenza i lavori ed io — pur essendo rappresentante nazionale del sindacato degli ingegneri e quindi preoccupato di tutelare l'apporto dei liberi professionisti nell'ambito dei lavori pubblici — ammetto che per l'esecuzione di opere come quella in esame, è necessario che il Ministero disponga di proprio personale, se esso vuole assicurare la sorveglianza dei lavori ed il rispetto dei capitolati d'appalto.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. La discussione è stata approfondita e le osservazioni fatte sono state pertinenti ed interessanti.

Vorrei, ora, fare presenti soltanto alcune questioni pratiche in rapporto a certe situazioni esistenti nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici.

Quando il Ministero ha la necessità di avere a disposizione un libero professionista, in che modo può retribuire le sue prestazioni? Gli si possono dare, in base all'articolo 38 di una legge di cui in questo momento non ricordo gli estremi, 80.000 lire mensili; e voi comprendete bene che, a queste condizioni, è piuttosto problematico trovare gente disposta a lavorare per noi.

Pertanto, sotto questo aspetto, ritengo che sia senz'altro preferibile assumere a contratto quinquennale i chimici ed i geologi di cui abbiamo bisogno, piuttosto che

offrire 80.000 lire al mese a persone di chiara fama.

Anche sotto questo punto di vista, comunque, appare evidente la carenza dell'organizzazione del Ministero dei lavori pubblici in rapporto alle esigenze pratiche che esso deve affrontare.

Desidero inoltre precisare che, nel secondo comma dell'articolo unico, là dove è detto, che « potranno essere destinati a prestare servizio presso il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano », si deve intendere che potranno essere destinati a prestare servizio « anche » presso il suddetto Centro.

Devo dire infine che mi sembrano del tutto inutili le limitazioni previste nel terzo comma: per quanto si riferisce al punteggio riportato nella laurea, infatti, queste potrebbero avere una ragione d'essere nel caso che fosse richiesto un minimo di 110, mentre per quanto si riferisce ai geometri non vedo per quale motivo non potrebbe essere assunto chi fosse stato ad esempio rimandato alla sessione autunnale in una materia che non sia inerente al lavoro di geometra.

A mio parere, quindi, sarebbe opportuno sopprimere l'intero comma.

C R O L L A L A N Z A . Sono senz'altro d'accordo con l'onorevole Ministro, tanto più che fra le domande che perverranno al Ministero si sceglieranno quelle di coloro che presenteranno i migliori requisiti.

F E R R A R I F R A N C E S C O . È una valutazione che farà l'Amministrazione al momento dell'assunzione.

Z A N N I E R , relatore. Resta inteso che il punteggio sarà un criterio preferenziale.

M A N C I N I , Ministro dei lavori pubblici. Qualche giorno fa il Ministero, appunto perchè, stranamente, non erano ancora stati assunti tutti gli ingegneri necessari, ha pubblicato un annuncio sui giornali per il loro reclutamento. Finora si sono

avute 220 domande, per cui appare evidente che esiste non solo la possibilità di assunzioni, ma anche la possibilità di una certa selezione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo agli onorevoli colleghi che è stata presentata dal ministro Mancini una proposta tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo unico.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Proroga di termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna » (1438-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi, Giancane, Zannier, Zelioli Lanzini, Spataro, Baldini, Bettoni, Celasco, Corbellini, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Genco, Indelli, Martinez, Pajetta Noè, Spasari, Zane e Zenti: « Proroga dei termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna ».

L O M B A R D I . D'accordo con i sottosegretari di Stato Mannironi e Riccio, chiedo il rinvio della discussione del presente disegno di legge alla prossima settimana, per consentire ai competenti organi

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 54^a SEDUTA (3 dicembre 1965)

ministeriali lo studio di una migliore formulazione del testo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Mi permetto di insistere per il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, in adesione alla richiesta pre-

sentata, la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari